



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Allegato alla Delib.G.R. n. 51/6 del 24.9.2008

Conferenza regionale delle Organizzazioni delle persone con disabilità (Legge regionale 30 maggio 2008, n. 7, art. 6)

Regolamento

Le disposizioni di cui al presente regolamento, approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 51/6 del 24.9.2008 ai sensi dell'art. 6 comma 4 della Legge regionale 30 maggio 2008, n. 7, disciplinano il funzionamento della Conferenza regionale delle Organizzazioni delle persone con disabilità nonché le modalità di elezione dei rappresentanti delle medesime Organizzazioni presso la Consulta regionale della disabilità.

Art. 1

La Conferenza regionale delle organizzazioni delle persone con disabilità, di seguito denominata "Conferenza" istituita dall'art. 6 della Legge regionale 30 maggio 2008, n. 7 (Istituzione della Consulta regionale della disabilità), è costituita dai rappresentanti legali o loro delegati delle Organizzazioni operanti nel territorio regionale aventi le seguenti caratteristiche:

- 1) siano iscritte al Registro Generale del Volontariato di cui alla Legge regionale 13 settembre 1993, n. 39;
- 2) siano iscritte al Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale di cui all'art. 12 della Legge regionale 23 dicembre 2005, n. 23;
- 3) siano riconosciute ai sensi del D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361 o siano comunque legalmente riconosciute in forza di una disposizione di legge;
- 4) organizzino o rappresentino persone con disabilità o loro familiari;
- 5) svolgano attività da almeno tre anni e abbiano i caratteri della democraticità, della elettività degli organi e dell'assenza di finalità lucrative.

Art. 2

La Conferenza è convocata dal Presidente della Regione almeno una volta all'anno, previo comunicato pubblico rivolto ai soggetti interessati perché manifestino l'interesse a partecipare alla riunione e dimostrino di averne titolo.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Art. 3

La sede della Conferenza è individuata di volta in volta nell'avviso di convocazione che dovrà altresì indicare l'ordine del giorno dei lavori.

Art. 4

Su invito del Presidente della Regione potranno assistere alla Conferenza, senza diritto d'intervento e di voto, le organizzazioni che non possiedono i requisiti previsti dalla legge, ma che, per la natura della loro attività statutaria, abbiano interesse a seguirne i lavori e facciano a tal fine richiesta.

Le suddette organizzazioni, pur non avendo diritto di voto, potranno, tramite il loro rappresentante legale o un suo delegato, partecipare attivamente alla discussione previa deliberazione in tal senso della Conferenza.

Art. 5

La Conferenza è insediata dal Presidente della Regione, o da un suo delegato, che la presiedono fino alla elezione, al proprio interno, di un presidente da parte della Conferenza medesima.

A tal fine subito dopo l'insediamento, dovranno pervenire al tavolo della Presidenza i nominativi delle persone che si intendono candidare all'incarico di Presidente della Conferenza.

I nominativi pervenuti saranno singolarmente sottoposti al gradimento della Conferenza che esprimerà la propria volontà per alzata di mano.

Il presidente eletto assumerà immediatamente le funzioni di conduzione dei lavori della Conferenza, designando due segretari con compiti di verbalizzazione.

Il Presidente esercita le sue funzioni fino al termine della seduta compresi gli eventuali aggiornamenti della stessa.

Art. 6

Il Presidente della Conferenza potrà disciplinare l'ordine di trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, eventualmente introducendone di nuovi su deliberazione della Conferenza stessa.

Per ciascun argomento all'ordine del giorno il Presidente stabilirà la sequenza degli interventi e la loro durata.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Art. 7

La Conferenza sarà validamente costituita in prima convocazione quando siano presenti la metà più uno dei rappresentanti legali, o loro delegati, delle organizzazioni invitate a partecipare in quanto aventi titolo; in seconda convocazione quando ne siano presenti i due quinti. La seconda convocazione non potrà tenersi prima di un'ora rispetto a quella stabilita per la prima convocazione.

Art. 8

Le decisioni della Conferenza saranno assunte a maggioranza dei presenti, con voto palese espresso per alzata di mano, salvo i casi in cui il presente regolamento preveda una diversa modalità di votazione.

Art. 9

Dei lavori e delle decisioni della Conferenza sarà redatto, a cura dei segretari, il processo verbale che, al termine della riunione, sottoscritto dal Presidente e dagli stessi segretari, sarà depositato presso gli uffici della Presidenza della Regione.

Art. 10

Quando non sia stato possibile esaurire l'ordine del giorno nel corso della giornata di convocazione, la Conferenza può deliberare il suo aggiornamento a data successiva, avendo verificato la disponibilità dei locali in cui ha sede. Se sono presenti tutte le organizzazioni aventi titolo, l'aggiornamento può disporsi anche per la giornata immediatamente successiva senza necessità di avvisi di convocazione. Qualora invece le organizzazioni non fossero tutte presenti, l'aggiornamento dovrà disporsi per una data che dia la possibilità di informare le organizzazioni assenti.

Art. 11

Per l'elezione dei rappresentanti della Conferenza all'interno della Consulta regionale della disabilità di cui all'art. 2, lettere b) e c) della legge regionale 30 maggio 2008, n. 7, che di seguito per brevità saranno richiamate come lett. b) e c), il seggio elettorale sarà presieduto dal presidente della Conferenza e sarà composto dal Presidente medesimo e dai due segretari.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Art. 12

Prima di dar corso alle operazioni di voto ed entro il termine che sarà stabilito dal Presidente della Conferenza, dovranno essere consegnate al Presidente medesimo le candidature che si intendono proporre per l'elezione dei rappresentanti delle associazioni nella Consulta. Ciascuna candidatura dovrà essere accompagnata da una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, sottoscritta da almeno due presentatori e attestante il possesso dei requisiti richiesti rispettivamente dalle lettere b) e c) da parte delle associazioni e del candidato che le rappresenta.

Art. 13

Per l'elezione di cui all'articolo 11 si procederà con voto segreto, espresso su due distinte schede, predisposte dal seggio elettorale e contenenti rispettivamente la lista dei rappresentanti delle Associazioni regionali di cui alla lettera b) e delle associazioni sub regionali di cui alla lettera c).

Art. 14

I candidati che concorrono all'elezione dovranno essere persone con disabilità o loro familiari.

Art. 15

Ciascun componente della Conferenza esprimerà il proprio voto contrassegnando il nome di uno solo dei candidati presenti in ciascuna lista.

Art. 16

All'elezione dei rappresentanti di cui alla lettera c) non possono partecipare le associazioni o loro articolazioni territoriali di cui alla lettera b).

Art. 17

Saranno proclamati eletti per ciascuna delle due liste i tre candidati che nell'ordine avranno ricevuto il maggior numero di voti. Qualora concorrano ad uno o più dei seggi disponibili due o più candidati che abbiano ottenuto lo stesso numero di voti si procederà immediatamente ad una elezione di ballottaggio. Persistendo la parità di voti l'attribuzione dei seggi avverrà in base all'anzianità anagrafica dei candidati.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Art. 18

Delle operazioni di voto sarà redatto apposito verbale che, sottoscritto dal presidente e dai due componenti del seggio elettorale, sarà depositato presso gli uffici della Presidenza della Regione.

Art. 19

Qualunque problema interpretativo sull'applicazione del presente regolamento sarà demandato al collegio costituito dal Presidente e dai due segretari che deciderà a maggioranza ovvero sottoporrà la questione alle determinazioni della Conferenza.